

Serie Ordinaria n. 32 - Giovedì 08 agosto 2013

Circolare regionale 5 agosto 2013 - n. 18 Comunicazione in materia di commercio su aree pubbliche in forma itinerante.

L'articolo 24, comma 2 bis della I.r. 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) stabilisce che «la Regione predispone un apposito sistema informativo regionale relativo al commercio ambulante. In attesa del sistema informativo, i comuni ai quali viene presentata una nuova domanda di autorizzazione itinerante, comunicano preventivamente alla Direzione Generale competente in materia di commercio i dati del richiedente al fine di verificare se lo stesso sia, o meno, in possesso di un'altra autorizzazione itinerante rilasciata da un altro comune lombardo».

Con riferimento a quanto sopra, si comunica che partire dal mese di giugno 2012, è stato attivato l'applicativo informatico «Carta di Esercizio ed Attestazione» all'interno della piattaforma «MUTA» tramite il quale i Comuni possono ottenere tutte le informazioni necessarie per verificare se il soggetto che richiede un'autorizzazione itinerante sia, o meno, in possesso di un'altra autorizzazione itinerante rilasciata da un altro Comune lombardo, come richiesto dalla norma di legge sopra richiamata.

Trascorso poco più di un anno dall'attivazione del sistema e verificata l'affidabilità dei dati presenti nello stesso, si comunica che, a partire da lunedi 2 settembre 2013, i Comuni non dovranno più trasmettere a questa Direzione Generale i dati del richiedente l'autorizzazione itinerante, ma dovranno utilizzare direttamente il sistema informatico sopra indicato.

Operativamente, la verifica richiesta dall'articolo 24, comma 2 bis sopra citato, andrà effettuata procedendo nel modo seguente:

- Accedere all'applicativo MUTA (www.muta.servizirl.it);
- utilizzare il profilo utente «Comune» (a breve saranno disponibili anche i profili «Comunità Montane» ed «Unioni di Comuni») ed accedere al servizio «Carta di Esercizio»;
- dal menù laterale selezionare la voce «Carta Esercizio» e, attivare nella sezione «Ricerca» la voce «Tutte» (di default l'applicativo mostra le Carte di Esercizio di competenza del Comune);
- ricercare la Carta di Esercizio del soggetto richiedente l'autorizzazione itinerante inserendo nella sezione «Ricerca» la denominazione dell'impresa oppure il Codice Fiscale e numero di iscrizione R.I. dell'impresa e, a questo punto è possibile verificare dalla scheda «Titoli itineranti» se il soggetto è già in possesso di un titolo itinerante identificato come «Nuovo rilascio». In tal caso il Comune non potrà rilasciare una nuova autorizzazione itinerante.

Per completezza di informazione, si segnala che la d.g.r. 1062 del 22 dicembre 2010 conferma l'applicabilità della disposizione secondo cui allo stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione itinerante nel territorio lombardo, fatto salvo il caso di subingresso.

In tale caso, infatti, nonostante ai sensi dell'art. 24, I.r. 6/2010, il Comune possa rilasciare ad un soggetto una sola autorizzazione per il commercio ambulante, è possibile che lo stesso soggetto subentri in altre autorizzazioni, ottenendone, così, più di una

Pertanto, se l'operatore ha acquistato la seconda licenza da altro operatore, il Comune dovrà provvedere alla reintestazione della stessa, causa subingresso. Ciò è possibile in quanto non si tratta del rilascio di nuova autorizzazione, ma della voltura di autorizzazione già esistente.

Si precisa, infine, che sul titolo autorizzatorio dovrà essere indicato che si tratta di una reintestazione per subingresso e non di una nuova autorizzazione. Tutte le autorizzazioni in capo ad un solo soggetto devono, comunque, essere mantenute distinte.

Il direttore generale Danilo Maiocchi